

I
- - -
U
- - -
A
- - -
V

Università Iuav di Venezia

decreto rettorale

Indizione delle elezioni delle rappresentanze del personale docente e del personale tecnico e amministrativo in senato accademico per il triennio accademico 2024/2027

DAIG/AI/MG

il rettore

vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 e in particolare l'articolo 2, comma 1 lettera f);

visto lo statuto dell'Università Iuav di Venezia e in particolare gli articoli 9, 37, 38 e 41;

visto il regolamento generale di ateneo e in particolare il capo III del titolo 2;

visto il regolamento per la disciplina delle elezioni in modalità telematica;

visto il decreto rettorale 30 settembre 2021 n. 560 con il quale sono stati nominati tre docenti e un rappresentante del personale tecnico e amministrativo nel senato accademico dell'Università Iuav di Venezia per il triennio accademico 2021/2024;

considerato che il mandato delle rappresentanze del personale docente di ruolo e del personale tecnico e amministrativo in senato accademico si conclude in data 30 settembre 2024;

rilevata l'opportunità di svolgere le votazioni in modalità elettronica da remoto al fine di assicurare un tempestivo svolgimento del procedimento elettorale e di garantire la più ampia partecipazione, mediante l'utilizzo della piattaforma ELIGO, sviluppata dall'Azienda ID Technology; idonea a garantire la segretezza, la certezza e l'unicità del voto, nonché la sicurezza dei dati e il rispetto dei diritti di privacy di coloro che votano;

visto il decreto del direttore del dipartimento di culture del progetto 9 maggio 2024 n. 35 con il quale è stata nominata la commissione elettorale per le elezioni del direttore del dipartimento di culture del progetto e dei direttori delle sezioni di coordinamento della didattica e della ricerca per il triennio accademico 2024/2027;

visto il decreto del decano dei professori 31 maggio 2024 n. 370 con il quale sono state indette le elezioni del direttore del dipartimento di culture del progetto e dei direttori delle sezioni di coordinamento della didattica e della ricerca;

ritenuto opportuno, per ragioni organizzative e di economicità, di svolgere le elezioni delle/dei docenti e della/del rappresentante del personale tecnico e amministrativo in senato accademico nella stessa data di quella dell'elezione del direttore di dipartimento e dei direttori di sezione, nonché di nominare un'unica commissione elettorale

decreta**articolo 1 (indizione delle elezioni)**

1 Sono indette le elezioni delle seguenti rappresentanze in senato accademico per il triennio accademico 2024/2027:

a) tre docenti di ruolo;

b) una/un rappresentante del personale tecnico e amministrativo.

2 Le elezioni di cui al precedente comma 1 si svolgeranno da remoto tramite l'utilizzo della piattaforma Eligo di ID Technology, **mercoledì 18 settembre 2024 dalle ore 9.00 alle ore 18.00.**

articolo 2 (organi e strutture elettorali)

1 La commissione elettorale è composta da:

- Alberto Ferlenga professore ordinario che svolge le funzioni di presidente
- Giuseppe Piperata, professore ordinario
- Micol Roversi Monaco, professoressa associata
- Elena Ostanel, ricercatrice
- Mariasole Dentis, componente del senato degli studenti
- Maela Bortoluzzi, responsabile della divisione affari istituzionali e governance con funzioni di segretaria della commissione.

2 La qualifica di componente della commissione elettorale è incompatibile con quella di candidata/o alle elezioni. Qualora una persona componente della commissione elettorale presenti la propria candidatura, è tenuta a dimettersi immediatamente e il rettore provvede alla sua sostituzione.

3 L'ufficio responsabile del procedimento elettorale e di supporto ai lavori della commissione elettorale è il servizio affari istituzionali che si costituisce quale ufficio elettorale.

articolo 3 (elettorato attivo e passivo)

1 L'elettorato attivo per le elezioni delle rappresentanze di cui al precedente articolo 1, spetta rispettivamente:

- a tutte le professoresse e a tutti i professori ordinari e associati nonché a tutte le ricercatrici e a tutti i ricercatori anche a tempo determinato per l'elezione della rappresentanza del personale docente di ruolo;
- al personale tecnico e amministrativo assunto anche a tempo determinato per l'elezione della rappresentanza del personale tecnico e amministrativo.

2 Sono esclusi dall'elettorato attivo:

- a) il personale docente che si trova in aspettativa per passaggio ad altra amministrazione;
- b) il personale docente collocato fuori ruolo;
- c) coloro che siano sospesi dal servizio, anche se solo in via cautelare, in relazione a procedimenti penali o disciplinari;
- d) coloro che si trovino in comando, in distacco o in esonero.

3 L'elettorato passivo spetta rispettivamente:

- a tutte le professoresse e a tutti i professori ordinari e associati nonché a tutte le ricercatrici e a tutti i ricercatori a tempo indeterminato per l'elezione della rappresentanza del personale docente di ruolo;
- al personale tecnico e amministrativo assunto a tempo indeterminato per l'elezione della rappresentanza del personale tecnico e amministrativo.

4 Sono esclusi dall'elettorato passivo, ai sensi della normativa vigente, coloro che:

- a) non assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo;
- b) siano collocati fuori ruolo;
- c) siano sospesi dal servizio, anche se solo in via cautelare, in relazione a procedimenti penali o disciplinari.

Sono inoltre esclusi coloro che versano in altre situazioni di ineleggibilità espressamente previste dalla legge e dall'articolo 41 comma 4 dello statuto compresi coloro i quali sono stati componenti di diritto.

5. Per coloro che versino nelle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dall'articolo 38 comma 2 dello statuto, la candidatura costituisce impegno a optare per la carica di componente del senato accademico in caso di nomina.

articolo 4 (elenchi elettorali)

1 Tenuto conto della normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali, gli elenchi dell'elettorato attivo, in ordine alfabetico e suddivisi per qualifica di appartenenza, sono depositati presso l'ufficio elettorale.

2 Chiunque voglia verificare la propria presenza all'interno degli elenchi elettorali può farne richiesta via email all'ufficio elettorale scrivendo all'indirizzo affari.istituzionali@iuav.it.

3 Fino al giorno antecedente l'inizio delle operazioni di voto, gli elenchi dell'elettorato attivo possono essere modificati o integrati d'ufficio o su istanza delle persone interessate. In tale ultima ipotesi, la richiesta deve essere inviata al direttore generale tramite l'ufficio elettorale inviando una email all'indirizzo affari.istituzionali@iuav.it. Il direttore generale decide tempestivamente in merito al suo accoglimento o rigetto, sentiti gli uffici competenti, e ne dà immediata comunicazione in modo tale da consentire l'esercizio del diritto di voto.

articolo 5 (candidature)

1 Chiunque intenda candidarsi per l'elezione delle rappresentanze di cui al precedente articolo 1, comma 1 deve presentare apposita candidatura, per la quale non è necessaria la presentazione di un programma elettorale, compilando il modulo allegato al presente provvedimento (allegato 1 di pagine 1).

2 Le candidature devono essere formalmente presentate alla commissione elettorale **entro le ore 13.00 del 17 luglio 2024** con una delle seguenti modalità:

- a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviata esclusivamente da un indirizzo di PEC personale, all'indirizzo: ufficio.protocollo@pec.iuav.it. Le candidature e la documentazione inviate tramite PEC devono essere corredate anche dalla copia di un documento di identità ed essere in formato .pdf, in alternativa possono essere sottoscritte digitalmente con firma digitale certificata;

- a mano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30 presso il servizio archivio di ateneo e flussi documentali - ufficio protocollo dell'Università Iuav di Venezia nella sede dei Tolentini, Santa Croce 191 - Venezia.

3 Possono presentare la propria candidatura anche coloro che si trovino in regime di tempo definito, a condizione che contestualmente si impegnino per iscritto a optare per il tempo pieno, se eletti.

4 L'ufficio elettorale, verificata l'esistenza dei requisiti per l'elettorato passivo, pubblica nel sito web di ateneo le candidature presentate in ordine alfabetico.

5 L'eventuale ritiro della candidatura può avvenire fino a tre giorni prima della data prevista per le votazioni mediante comunicazione scritta indirizzata alla commissione elettorale.

Dell'eventuale ritiro viene data tempestiva comunicazione, a cura dell'ufficio elettorale, nel sito web di ateneo.

6 Ai sensi dell'articolo 3 dello statuto, la composizione degli organi dell'ateneo avviene nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche.

A tal fine ciascuno dei due generi deve essere rappresentato da almeno un terzo dei candidati. Nel caso in cui le candidature del genere meno rappresentato siano inferiori a un terzo del totale, viene disposta per una sola volta la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature limitatamente al genere meno rappresentato. Qualora allo scadere del nuovo termine le candidature del genere meno rappresentato permangano inferiori a un terzo, si procede con le votazioni.

articolo 6 (propaganda elettorale)

1 La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione, di opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione e tenuto conto di quanto sarà indicato dalla commissione elettorale.

2 L'Università luav assicura pari condizioni di accesso ai mezzi di propaganda, mettendo eventualmente a disposizione delle persone candidate uguali e appositi spazi.

3 Ogni forma di propaganda deve cessare ventiquattro ore prima dell'inizio delle votazioni.

articolo 7 (modalità di svolgimento delle operazioni di voto)

1 Le elezioni delle rappresentanze di cui al precedente articolo 1 si svolgono tramite votazione elettronica da remoto.

2 Prima dell'avvio della votazione, l'ufficio elettorale comunica il link al quale collegarsi per accedere alla piattaforma di voto online.

3 All'apertura delle operazioni di voto e fino all'orario di chiusura della votazione è possibile collegarsi alla piattaforma online per l'espressione del voto.

4 Le elettrici e gli elettori sono identificati dalla piattaforma online mediante l'utilizzo delle credenziali istituzionali.

5 In seguito all'identificazione si accede alla scheda elettorale nella quale sono elencate le candidature pervenute.

6 Il voto è personale e le elettrici e gli elettori si assumono ogni responsabilità civile e penale e il carico di ogni eventuale onere derivante dall'uso improprio del servizio. All'atto dell'accesso alla piattaforma online ai fini dell'effettuazione del voto, ci si deve curare che l'esercizio del voto avvenga in condizioni di assoluta riservatezza in assenza di terze persone, in presenza o collegate telefonicamente, onde non incorrere nella nullità dell'operazione effettuata con le conseguenti implicazioni di responsabilità sopra richiamate.

7 La commissione elettorale provvede a pronunciarsi su eventuali reclami pervenuti durante le operazioni di voto all'ufficio elettorale.

8 Non risulta pertanto necessaria la costituzione del seggio elettorale.

9 Al fine di assicurare la più ampia partecipazione al procedimento elettorale, potranno essere allestite presso la sede dei Tolentini due postazioni presidiate e dotate di un dispositivo elettronico, a disposizione di chi fosse impossibilitato per problematiche tecnico-informatiche a espletare l'esercizio del diritto di voto da remoto.

articolo 8 (validità delle votazioni)

1. La votazione per l'elezione delle rappresentanze definite dal precedente articolo 1 è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo delle persone aventi diritto al voto.

2. L'invalidità delle votazioni relative all'elezione di una delle rappresentanze non pregiudica la validità delle votazioni relative all'altra componente elettiva. Qualora una votazione non risultasse valida, le elezioni per tali rappresentanze sono reindette entro trenta giorni dal rettore che ne fissa lo svolgimento non oltre sessanta giorni dall'indizione secondo le stesse modalità di cui ai precedenti articoli.

articolo 9 (operazioni di scrutinio)

1 Al termine delle operazioni di voto il gestore della procedura informatica provvede a fornire all'ufficio elettorale il report dei risultati generato in maniera automatica dal sistema. L'ufficio elettorale, verificato il raggiungimento del quorum, procede con la collazione dei dati e al computo dei voti.

2 Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

3 Per la rappresentanza del personale docente di ruolo risultano elette le prime tre persone che hanno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti sono eletti, secondo il ruolo ricoperto e secondo il seguente ordine:

- la professoressa o il professore ordinario;
- la professoressa o il professore associato;
- la ricercatrice o il ricercatore.

In caso di ulteriore parità è eletta la persona con maggiore anzianità nel ruolo di appartenenza o, in caso di ulteriore parità, con maggiore anzianità anagrafica.

4 Per la rappresentanza del personale tecnico e amministrativo è eletta la persona che ha riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletta la persona con maggiore anzianità di servizio o, in caso di ulteriore parità, con maggiore anzianità anagrafica.

articolo 10 (pubblicazione dei risultati elettorali e proclamazione delle rappresentanze elette)

1 Qualora il quorum non sia stato raggiunto, l'ufficio elettorale ne dà immediata comunicazione al rettore che provvede a reindire le elezioni per la componente per la quale non sia stato raggiunto il quorum.

2 Qualora il quorum sia stato raggiunto, la commissione elettorale rende immediatamente pubblici i risultati delle votazioni mediante pubblicazione nel sito web di ateneo.

3 Eventuali ricorsi relativi a presunte irregolarità nello svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presentati, entro il termine perentorio di tre giorni dalla data delle votazioni, alla commissione elettorale, che decide a riguardo entro e non oltre i cinque giorni successivi alla scadenza di detto termine, con deliberazione avente valore di atto definitivo.

4 Decorsi i termini di cui al precedente comma 3, la commissione elettorale proclama le rappresentanze elette in senato accademico che sono successivamente nominate con decreto del rettore.

articolo 11 (norme finali)

1 Per quanto non previsto dal presente provvedimento si rinvia alle norme dello statuto e del regolamento generale di ateneo.

2 Il servizio affari istituzionali è incaricato dell'esecuzione e della diffusione del presente provvedimento che è registrato nel repertorio dei decreti.

il rettore

Benno Albrecht